

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente d.d.l. propone la modifica della Legge regionale 9 agosto 2021 n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure) e precisamente dell'articolo 10 (Misure di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale) che ha previsto, al comma 2 del medesimo articolo, l'istituzione di un Fondo Integrativo aggiuntivo corrente destinato alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale finalizzato a dare attuazione al Piano di risposta al fabbisogno sanitario post Covid 19 ed a sostenere la spesa sanitaria corrente.

Il presente d.d.l. integra l'art.10 della Legge regionale 9 agosto 2021 n. 13 stabilendo che nel caso in cui, in sede di determinazione del risultato di esercizio delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale a chiusura dell'esercizio precedente emerga un disavanzo, le risorse del suddetto Fondo Integrativo aggiuntivo corrente per l'esercizio di riferimento vengano ridestinate, in tutto o in parte, alla copertura del disavanzo dell'esercizio precedente.

Esso risponde all'esigenza di consentire alla Giunta regionale, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 13 comma 1 del D. Lgs. 502/1992 e dall'art. 1 comma 174 Legge 311/2004, la possibilità di provvedere ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie per fornire la copertura ai disavanzi sanitari.

Il presente d.d.l. prevede altresì, quale prima applicazione, l'utilizzo delle risorse del Fondo integrativo aggiuntivo per l'anno 2023 a copertura del disavanzo dell'esercizio 2022 delle aziende ed enti del SSR.

## RELAZIONE ARTICOLATA

L'articolo 1 prevede che, nel caso in cui, in sede di determinazione del risultato del Sistema Sanitario Regionale a chiusura dell'esercizio precedente venga determinato un disavanzo, le risorse del Fondo integrativo aggiuntivo corrente per l'esercizio di riferimento vengano ridestinate, in tutto o in parte alla copertura del disavanzo dell'esercizio precedente. A tal fine la Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio.

L'articolo 2 specifica che, per l'anno 2023, le risorse del Fondo di cui al comma 2 dell'art.10 della l.r. 13/2021 sono destinate alla copertura del disavanzo delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2022.

L'articolo 3 individua le variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l'esercizio 2023.

L'articolo 4 reca la dichiarazione d'urgenza.

\* \* \*

## Articolo 1

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure) è inserito il seguente:

“2bis. Nel caso in cui, in sede di determinazione del risultato di esercizio delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale a chiusura dell'esercizio precedente, emerga un disavanzo, i fondi di cui al comma 2 per l'esercizio in corso sono ridestinati in tutto o in parte alla copertura del disavanzo dell'esercizio precedente. A tal fine la Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio.”.

## Articolo 2

(Disposizioni di prima applicazione)

1. Per l'anno 2023 le risorse del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 13/2021 sono destinate alla copertura del disavanzo delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2022.

## Articolo 3

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l'esercizio 2023:

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 1 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 4 “Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

## Articolo 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.